

DELIBERA N. 326/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
PROVINCIA DI TERNI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 19 giugno 2024 (prot. n. 0169591), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia di Terni a seguito della segnalazione del 7 giugno 2024, acquisita il 10 giugno 2024, del signor Leonardo Grimani, candidato Sindaco al Comune di San Gemini (TR), lista civica “San Gemini cambia verso – Leonardo Grimani Sindaco”, riguardante la pubblicazione di un post, sulla Pagina *Facebook* della Provincia di Terni, intitolato “STRADE SICURE”, relativo all’apertura di due cantieri per la riqualificazione della pavimentazione della strada provinciale 113 con riferimento ai Comuni di San Gemini e Acquasparta;

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che il post segnalato, pubblicato sul profilo *Facebook* “Provincia di Terni” (https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzys1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr), reca il testo: “*STRADE SICURE. Ancora investimenti sulle nostre strade. Altri 200mila euro per garantire sicurezza e ottimali condizioni di transitabilità. Dopo quelli ad Amelia e Giove, altri due cantieri saranno aperti la prossima settimana a San Gemini ed Acquasparta. Si tratta di lavori di riqualificazione delle pavimentazioni sulla Sp113 in tratti molto frequentati dal traffico civile e commerciale. TERMINATI INVECE I LAVORI sulla Sp 65 a Santa Lucia di Stroncone*”, è «accompagnato da n. 3 foto dei lavori effettuati con relativa descrizione “Foto 1 San Gemini, foto 2 Acquasparta, foto 3 Santa Lucia” e link alla pagina del sito della Provincia di Terni contenente l’intero comunicato stampa (“Leggi tutto –”) <https://www.provincia.terni.it/.../-provincia-di-terni...>>>;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato che “*tale pagina risulta essere riconducibile all’amministrazione provinciale stante l’indicazione dell’indirizzo mail stampa@provincia.terni.it, dell’indirizzo del sito istituzionale provincia.terni.it e del numero di telefono 0744483371 che dalle verifiche condotte sembra essere dell’Ufficio stampa dell’Ente*”;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato la “*esistenza di un altro profilo Facebook istituzionale della Provincia di Terni (<https://www.facebook.com/p/PROVINCIA-DI-TERNI-100064495908282/>) in cui non appare il post segnalato*”;

PRESO ATTO che il Comitato, ravvisata la non rispondenza dell’iniziativa di comunicazione istituzionale segnalata a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000, e considerato che i Comuni di San Gemini e Acquasparta erano interessati dalle consultazioni elettorali amministrative, in data 10 giugno ha contestato alla Provincia di Terni la presunta violazione dell’articolo 9 della Legge 28/2000 per il post “STRADE SICURE”, pubblicato sul profilo *Facebook* “Provincia di Terni”



https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiwN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr

il 7 giugno 2024, avendo ritenuto non ricorrere l'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione *“in quanto detta iniziativa, anche per i toni usati nel post, non appariva correlata all'efficace funzionamento dell'ente, non sembrando ricorrere alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità della comunicazione pubblicata a poche ore dal termine della campagna elettorale”*;

ESAMINATE le memorie difensive dell'11 giugno 2024, con le quali la Presidente della Provincia di Terni ha dedotto quanto segue:

- il testo del post non contiene riferimenti a rappresentanti istituzionali o persone, né contiene dichiarazioni riconducibili a soggetto specifico. È, pertanto, impersonale;

- a dimostrazione della *“assoluta indispensabilità e improrogabilità della comunicazione”*, la Presidente della Provincia specifica che la comunicazione oggetto di contestazione è correlata ad una ordinanza emessa dalla Provincia di Terni *«con la quale sono state disposte alcune limitazioni alla circolazione, consistenti nella istituzione di senso unico alternato nei tratti della SP 113 Tiberina, ricadenti nei Comuni di San Gemini e Acquasparta e precisamente dal KM 22+773 al KM 30+876 (vari tratti), al fine di “evitare situazioni di pericolo al transito e assicurare la pubblica incolumità”»*. Precisa, inoltre, che il post oggetto di contestazione *“reca apposto link che rimanda al corrispondente comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con specifica menzione dell'ordinanza di cui sopra”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate,

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE del post segnalato e delle pagine *Facebook* della Provincia di Terni;

RILEVATO che il post oggetto di segnalazione risulta rimosso dalla pagina *Facebook* “Provincia di Terni” ([https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?](https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr)

[locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-](https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr)

[6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr](https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr)), come accertato dalle ulteriori verifiche condotte dal Comitato dopo l'invio della contestazione;

RILEVATO inoltre che l'ultimo post pubblicato sulla pagina *Facebook* della Provincia di Terni <https://www.facebook.com/p/PROVINCIA-DI-TERNI-100064495908282/> risale al 2015;

PRESO ATTO che il Comitato ha proposto l'archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia di Terni, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba